



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Servizi Forestali**

Dott. Marco Vivona

Unione Montana Alto Astico – Via Europa, 22 – 36011 Arsiero (VI)

CAPITOLATO TECNICO

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52)

(Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione esecutiva n. 69 del 14 gennaio 1997)

Proprietà o Piano di assestamento: Comune di Lastebasse

in Comune di Lastebasse (VI)

Particelle n°2-3 Località: Monte Coston

per l'utilizzazione del lotto boschivo denominato: **BOSTRICO LASTEBASSE ALLESTITO 2023**

vendita di piante d'altofusto in piedi colpite da Bostrico miste a piante morte

Massa commerciale presunta: m³ 66,00

Valore di stima: € 1.650,00

Arsiero, 29/09/2023

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. Marco Vivona

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07/09/2005 e s.m.i.)

CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita a misura di piante allestite al margine della viabilità silvo-pastorale, ricavate da piante di altofusto di abete rosso vive e morte colpite da bostrico tipografo e di piante esca da innescare con feromoni di aggregazione per il bostrico tipografo, ubicati nelle particelle forestali n°2-3 del Piano di riassetto forestale della proprietà del Comune di Lastebasse, al prezzo di macchiatico base di € 25,00 al m³ di presunti m³ 66 di legname.

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 La specie, la quantità ritraibile ed il prezzo unitario delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, sono computati come segue:

Trattasi di piante vive e morte colpite da bostrico tipografo, oltre a un piccolo gruppo di piante esca sane da innescare con ferormoni di aggregazione per il bostrico tipografo.

Il recupero ed allestimento ai margini della viabilità forestale camionabile o della viabilità provinciale (S.P. 64) sono stati condotti da parte del personale di Veneto Agricoltura.

L'esbosco e l'allontanamento dal comprensorio boschivo comunale andrà eseguito entro il 01/04/2024 per le piante colpite da bostrico, mentre le piante esca dovranno essere allontanate dal 01/06/2023 al 15/06/2023 per consentire la colonizzazione degli insetti.

Dal piedilista allegato alla Relazione di taglio si desume la seguente quantificazione:

- n°31 piante verdi di Abete rosso per totali 39 m³
- n°21 piante secche di Abete rosso per totali 26 m³
- n°18 piante esca di Abete rosso per totali 18 m³
- volume cormometrico totale di 83 m³
- volume netto commerciale di 66 m³

Al quantitativo lordo stimato viene applicato un abbuono unico del 20% per la corteccia e a compensazione di qualsiasi difetto riscontrabile nel legname posto in vendita.

La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano quindi dal prospetto che segue:

Specie legnosa	quantità	Prezzo di Macchiatico €/m ³	Valore presunto (a misura)
Abete rosso (volume lordo)	83 m ³		
Totale arrotondato al netto dell'abbuono unico 20%	66 m ³	25,00 €/m ³	€ 1.650,00
Totale complessivo			€ 1.650,00

Al termine dell'utilizzazione, il legname risultante sarà oggetto di puntale misurazione da parte del personale regionale e le relative risultanze costituiranno verbale di misurazione per l'esatta quantificazione dell'importo dovuto.

Art. 2 La vendita delle piante allestite avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, ivi comprese eventuali ulteriori operazioni di allestimento che ritenesse necessarie, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3 La vendita del legname viene eseguita per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, sulla base della misurazione da parte del personale di Veneto Agricoltura al termine dell'utilizzazione.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali differenze riscontrabili tra la massa assegnata e quella ottenuta, in quanto la stima svolta dall'Ente venditore ha valore indicativo e sommario, pertanto non viene assicurata né la quantità, né la qualità dei prodotti

legnosi ricavabili. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto.

B) CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 4 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, all'Ente proprietario.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale incaricato dall'Ente venditore e alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:

- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, oltre all'ubicazione delle piante allestite da esboscare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico e i luoghi di deposito del legname, oltre a ogni altra indicazione utile a una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
- b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'ente venditore è tenuto a esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 19 e 23 del presente Capitolato.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

Art. 5 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi e il pagamento di una penale di € 100,00. Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 6 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Art. 7 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso all'Ente venditore della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 8 Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

Art. 9 E' vietato introdurre nella zona di imposto legname proveniente da altro luogo, salva espressa autorizzazione da parte dell'UOSF di Vicenza.

Art. 10 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie di esbosco sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto o effettuando non a regola d'arte quanto sopra prescritto, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

- Art. 11 Il concentramento e il trasporto del legname dovranno avvenire attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti a evitare danni al suolo e al soprassuolo, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità o con terreno fortemente bagnato.
- Art. 12 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la Ditta esecutrice dovrà attenersi.
- Art. 13 L'esbosco e l'allontanamento dal comprensorio boschivo comunale andranno eseguiti entro il 01/04/2024 per le piante colpite da bostrico, mentre le piante esca (contraddistinte dalla lettera E con vernice sul fusto) dovranno essere allontanate dal 01/06/2024 al 15/06/2024 per consentire la colonizzazione degli insetti.
Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

D) QUANTIFICAZIONE DEL LEGNAME RICAIVATO

- Art. 14 La vendita avviene a misura, con le modalità indicate agli art. 1-3 del presente capitolato.
- Art. 15 L'aggiudicatario potrà destinare in tutto o in parte il prodotto legnoso alla produzione di assortimenti da sega, di legna da ardere o di cippato, senza per questo poter pretendere prezzi differenziati.
L'acquirente si impegna ad accettare eventuali differenze che dovessero essere riscontrate tra il volume netto e il volume stimato, così come si impegna ad accettare eventuali difetti tecnologici del legname, senza pretendere alcuna rettifica dell'importo dovuto all'Ente venditore.
- Art. 16 Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo di tempo fissato, resterà a favore dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare il compratore a portare a termine l'utilizzazione; il compratore sarà obbligato, in tal caso, a pagare all'Ente venditore una penale di €25,00 per ogni giorno di ritardo nel termine fissato per l'utilizzazione.
Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione: tale legname dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.
- Art. 17 Non essendo prevista alcuna ulteriore misurazione, oltre a quella da eseguirsi da parte del personale di Veneto Agricoltura al termine dell'utilizzazione, ad avvenuta consegna del lotto e dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della quietanza di pagamento della cauzione di cui all'art.23 e del pagamento del prezzo di acquisto, l'aggiudicatario potrà disporre liberamente del legname utilizzato.

E) MODALITÀ' DI PAGAMENTO

- Art. 18 L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname assegnato.
- Art. 19 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio e all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 20 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco o al pascolo, purché evitabili, che verranno elencati nel Verbale di rilievo danni che sarà sottoscritto dalle parti (Ditta aggiudicataria e rappresentante del Comune) con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 19 e 23 del presente Capitolato.
- Art. 21 Entro la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, l'aggiudicatario dovrà far pervenire all'Ente proprietario la richiesta di collaudo. In caso di mancata domanda e trascorsa la scadenza come sopra indicata, sarà facoltà dell'Ente proprietario procedere d'ufficio al collaudo dell'utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
- Art. 22 Il collaudo sarà eseguito dal direttore delle operazioni di taglio. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
- Art. 23 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal progetto di taglio, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita sarà stabilita nel 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione del lotto, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo.
Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo.
- Art. 24 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 25 Nel caso in cui l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.
- Art. 26 Lo svincolo del deposito cauzionale, o dell'eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n°15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 27 Tutte le spese connesse al progetto di taglio e all'utilizzazione sono a carico del venditore.
- Art. 28 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita a un collegio arbitrale composto da tre persone: una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali di Vicenza o suo delegato.
- Art. 29 Penalità.
- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare ed esboscare tutte le piante allestite all'interno del lotto; per ogni pianta non prelevata sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 30,00 oltre al valore del legname ricavabile valutato sulla base del piedilista di misurazione e del prezzo unitario offerto di macchiatico.

- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P. F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- Per i danni causati al pascolo, se evitabili, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo di ripristino, valutato dal tecnico incaricato della Direzione delle Operazioni di Taglio sulla base del Prezziario Regionale Agroforestale.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo 14 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
- In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco, da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione delle Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed ai prezzi unitari delle opere compiute.

Art. 30 Altre Prescrizioni:

- L'esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell'utilizzazione dovranno eseguirsi il più rapidamente possibile senza provocare danni alla vegetazione e alle ceppaie che rimangono a dotazione del bosco e dovrà effettuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento, sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari;
 - b) vanno impiegate motoseghe dotate di catalizzatore, con benzine speciali e oli lubrificanti di tipo biologico;
 - c) è da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati;
 - d) è vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
 - e) sospensione delle operazioni con terreno molto bagnato o fangoso.
- Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato, si fa riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e dall'allegato Capitolato Tecnico per le utilizzazioni nel caso di Enti.

Arsiero, 29/09/2023

IL TECNICO COMPILATORE
Dott. Marco Vivona

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07/09/2005 e s.m.i.)

Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO _____